



Volantino relativo all'intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nell'ambito della proprietà intellettuale

1. Basi legali

- Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi, LPM; [RS 232.11](#)) e la relativa ordinanza
- Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (legge sul design, LDes; [RS 232.12](#)) e la relativa ordinanza
- Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (legge sul diritto d'autore, LDA; [RS 231.1](#)) e la relativa ordinanza
- Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (legge sulle topografie, LTo; [RS 231.2](#)) e la relativa ordinanza
- Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI; [RS 232.14](#)) e la relativa ordinanza
- Legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (legge sulla protezione degli stemmi, LPSt; [RS 232.21](#)) e la relativa ordinanza

2. Domanda d'intervento all'AFD

Le persone fisiche o giuridiche autorizzate a norma dei summenzionati disposti legislativi devono presentare la domanda d'intervento per scritto all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Basi
Disposti di natura non doganale
Taubenstrasse 16
3003 Berna
nze@bazg.admin.ch

3. Contenuto della domanda

La domanda deve contenere quanto segue:

- indirizzo esatto del titolare del diritto di protezione, del titolare della licenza, dell'associazione professionale o economica oppure di altri aventi diritto o del loro rappresentante in Svizzera;
- procura, se la domanda è presentata da un rappresentante (l'obbligo di farsi rappresentare esiste per le persone e le ditte domiciliate o con sede all'estero);

- copia dell’attestato di registrazione o del certificato di deposito dell’Istituto federale della Proprietà intellettuale (IPI) o dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), oppure indicazioni che conferiscono plausibilità al diritto d’autore;
- dichiarazione di responsabilità (mod. 19.59) recante la firma originale del richiedente (titolare del diritto di protezione);
- indizi concreti di un’imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o di un’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di merci che violano un diritto di protezione;
- mezzi di prova relativi alla violazione di diritti di protezione (decisione giudiziaria, perizia di un esperto di brevetti riconosciuto);
- indicazioni riguardanti,
 - i diritti di protezione oggetto della domanda;
 - la direzione del traffico per la quale è richiesto l’intervento (importazione, esportazione o transito);
 - le merci oggetto della domanda o quelle che devono essere trattenute dagli uffici doganali;
- descrizione esatta delle merci originali, se possibile con l’aggiunta di fotografie, disegni e via di seguito (in tedesco, francese e italiano, in forma elettronica);
- lista di controllo con i criteri che permettono di distinguere i prodotti autentici dalle contraffazioni (in tedesco, francese e italiano, in forma elettronica);
- eventuali indicazioni su possibili metodi di contraffazione;
- indicazioni su ditte che fungono da mittente, vettore, importatore o destinatario delle merci contraffatte nonché su presunti invii;
- eventuale lista degli importatori di merci protette da brevetto autorizzati;
- eventuale domanda di consegna di campioni e/o fotografie;
- eventuale domanda di distruzione della merce e
- indicazioni sulla necessità di trattenere o meno anche nel traffico turistico le merci fabbricate a titolo commerciale per scopi privati¹.

4. Dichiarazione di responsabilità

Al fine di coprire eventuali richieste di risarcimento, occorre allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità (mod. 19.59). L’UDSC può, in casi motivati, richiedere un’adeguata garanzia.

¹ Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale senza che esse siano destinate al commercio (art. 16 cpv. 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane ; [RS 631.0](#)).

5. Emolumenti

Per il trattamento delle domande è riscosso un emolumento da 1'500 a 3'000 franchi. I trattenimenti di merci da parte degli uffici doganali in correlazione con una domanda d'intervento sottostanno a ulteriori emolumenti (cfr. ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini; [RS 631.035](#)).

6. Validità

La domanda è valida due anni, sempre che non sia stata presentata per un periodo più breve. Prima della scadenza può esserne chiesto il rinnovo presso l'UDSC.

Gennaio 2022